



MIIC837002

Prot. 0001015 del 31/03/2021

07-01 (Entrata)

Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma

TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua
italiana

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località
Ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta

AOSTA

e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale
Promozione Sistema Paese

ROMA

All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta

AOSTA

All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana

PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

TRENTO

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it

TEL: 0658492926 - 0658494990 - Sito web: <http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

- Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, a.s. 2021/22, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;
- Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica, a.s. 2021/22, in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo.

Si segnala all'attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione verranno inserite nella sezione "MOBILITA' Scuola" del sito del Ministero dell'Istruzione.

In merito al testo del CCNI relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, anche per questo anno, si precisa quanto segue:

- 1) Nell'art. 13 comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
- 2) Nell'art. 5 gli ultimi 3 commi sono da intendersi contrassegnati con i numeri 11, 12 e 13.
- 3) Nell'art. 8, comma 2, l'ultimo capoverso che inizia con le parole "Dalle predette disponibilità...[...]" è da intendersi contrassegnato con la lettera d).
- 4) Nell'allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d'ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.
- 5) Nell'art. 40, comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
- 6) La nota 7 a pag. 87 del CCNI è così rettificata: "Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera [...]".

Si precisa che la tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale scolastico. In particolare, fatto salvo per il dettaglio delle informazioni il rinvio al testo delle O.M. allegate, si sottolinea:

personale docente	presentazione domande:	dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021
	comunicazione al SIDI delle	19 maggio 2021
	domande di mobilità e dei posti disponibili:	
	pubblicazione dei movimenti:	7 giugno 2021
personale educativo	presentazione domande:	dal 15 aprile 2021 al 5 maggio 2021
	comunicazione al Sidi delle	19 maggio 2021



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

	domande di mobilità e dei posti disponibili:	
	pubblicazione dei movimenti:	8 giugno 2021
personale Ata	presentazione domande:	dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021
	comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:	21 maggio 2021
	pubblicazione dei movimenti:	11 giugno 2021
IRC (procedura non informatizzata)	presentazione domande:	dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021
	pubblicazione dei movimenti:	14 giugno 2021
	termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande:	4 giugno 2021

Le prime operazioni previste avranno inizio, quindi, il giorno 29 marzo 2021 con l'apertura delle funzioni per l'acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti e Ata.

Per il personale docente - che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - immesso in ruolo il 1 settembre 2019, si richiama la seguente normativa:

- art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3):

“L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”.

Per il personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si richiama la seguente normativa:

- art. 1, comma 795, legge 30 dicembre 2018, n. 145:



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

“Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.”.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

- a) docenti soprannumerari o in esubero o ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
- b) docenti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019 soggetti quindi alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018.

Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, si richiama la seguente normativa intervenuta:

- art. 399, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 17-octies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

- a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
- b) personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico.

In merito al CCNI mobilità per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, si richiama, inoltre, l'attenzione sull'articolo 2, comma 2:

“Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del predetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

Anche con riguardo alle disposizioni contrattuali appena riportate, sarà implementata analoga funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto a tali disposizioni, consentendo agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni previste dal rispettivo CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ovvero si tratti di docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Si richiama l’attenzione su quanto previsto nell’O.M. relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le specifiche discipline dei licei musicali. Nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.

Per il personale educativo si procederà secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (decorrenza 15 aprile p.v.).

In relazione alle operazioni di mobilità del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche nazionali, si segnalano, in particolare, i seguenti aspetti.

Nell'ambito del Capo IV dell'ordinanza ministeriale (articoli 22 e seguenti), contenente il dettaglio della disciplina inerente le operazioni di mobilità afferenti il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, è necessario richiamare l'attenzione, per l'anno scolastico 2021/2022, in particolare, sul dettato dei commi 7 e 8 dell'articolo 22.

Nello specifico, è noto che l'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178 ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, una dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico da destinare alle scuole dell'infanzia, primarie e scuole secondarie di primo grado.

In relazione a quanto premesso, l'articolo 22, comma 7, prevede quindi che, per il laboratorio "Informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti del personale appartenente al profilo professionale citato vengano effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.

L'articolo 22, comma 8, dell'ordinanza, invece, intervenendo sulla mobilità del personale appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, prevede che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità e prima dello svolgimento delle procedure, gli interessati confermino quale sede di titolarità la sede sulla quale sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo. In subordine, il personale appartenente al citato profilo professionale potrà scegliere la relativa sede indicandola nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito.

A seguito dell'assegnazione gli interessati saranno tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici. Tale disciplina è funzionale a garantire l'attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

L'articolo 24, comma 3, prevede inoltre che, al fine di evitare situazioni di esubero, i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non possono essere computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale.

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica.

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID. Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di mobilità, il personale interessato deve seguire una nuova modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di un'abilitazione al servizio.

Per quanto riguarda le credenziali, dal 1° marzo 2021 l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del Ministero dell'istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Gli aspiranti a partecipare alla mobilità in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l'utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID.

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio". L'utente che accede con un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico.

Al fine di informare tutto il personale scolastico delle novità legate alla registrazione sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.

Si raccomanda un'attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo e si prega di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente agli adempimenti da disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario. In tal senso si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall'art 21, comma 11 punto 2 dell'allegato CCNI.

A chiarimento di quanto previsto negli articoli 19, comma 2 e 21, comma 1 del CCNI 6 marzo 2019, il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Personale docente ed educativo

partecipa ai movimenti con precedenza, qualora in possesso di peculiare titolo di specializzazione, su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.

Si rappresenta infine il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l'inserimento al SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all'avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.

Nel caso di acquisizione di domande cartacee si ricorda la normativa contenuta nel D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni avvenute con decreto legislativo n. 101 del 2018 e nel regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a organizzare delle attività di help desk al fine di favorire, per quanto possibile nell'attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal personale docente e A.T.A. interessato alla procedura.

Si invitano codesti USR a dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra